

siste perchè il secondo comma dell'articolo sia modificato così:

« I senatori sono eletti dal Senato. Essi durano in ufficio durante una legislatura e possono essere rieletti. Sono ineleggibili i membri del Senato che esercitano l'avvocatura o che facciano o che abbiano fatto parte dell'ordine giudiziario ».

Metto a partito questa proposta dell'onorevole Luciani, che non è accettata nè dal ministro, nè dalla Commissione.

(Non è approvata).

La Commissione propone questa modificazione al secondo comma:

« I membri della Suprema corte durano in carica un biennio; i senatori nominati per decreto Reale non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza ».

GUARRACINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GUARRACINO. Vorrei fare una semplice proposta su questa formula. Poichè nel secondo comma si parla dei senatori, inseriamo questa formula nel comma stesso, come era nel progetto del Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole Luciani propone di sopprimere l'ultimo comma.

La Commissione l'accetta?...

FORTIS, *relatore*. Mai più.

LUCIANI. Ma io accetto la formula della Commissione, perchè questo vuol dire accettare le mie osservazioni.

FORTIS, *relatore*. Io non metterei per decreto reale, per la ragione che il decreto reale investirà tutti.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. No; gli altri sono membri di diritto.

FORTIS, *relatore*. Allora sta bene così.

PRESIDENTE. Dunque do lettura dell'ultimo capoverso nel testo modificato: « I membri della suprema Corte durano in carica un biennio; i senatori nominati per Decreto Reale non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza. »

Metto a partito l'articolo 18 con questa modificazione.

(È approvata).

Art. 19.

La Suprema Corte disciplinare giudica con l'intervento di sette membri, tre sena-

tori e quattro magistrati compreso il presidente.

Tenuto conto degli impedimenti per giustificati motivi e delle eventuali astensioni e ricuse, la composizione del Collegio giudicante vien fatta preferendo quanto ai membri senatori, coloro che ebbero maggior numero di voti e quanto ai magistrati, coloro che hanno maggior grado o, a parità di grado, maggiore anzianità.

Le funzioni del pubblico ministero presso la Suprema Corte disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Roma.

Su questo articolo non vi sono oratori iscritti.

L'onorevole Cimorelli propone al primo comma sostituire:

« La Suprema Corte disciplinare giudica con l'intervento di sette membri compreso il presidente ».

FORTIS, *relatore*. Però quest'articolo bisogna coordinarlo...

PRESIDENTE. Ne parleremo dopo.

Onorevole Cimorelli insiste nel suo emendamento?...

CIMORELLI. Neanche su questo emendamento posso insistere.

PRESIDENTE. L'onorevole Guarracino al 2° comma, invece di dire: « preferendo quanto ai membri senatori, coloro che ebbero maggior numero di voti », propone si dica: « preferendo quanto ai membri-senatori i più anziani di nomina ».

Onorevole Guarracino?

GUARRACINO. È una necessità: non può non essere accolto perchè si tratta di un semplice coordinamento.

FORTIS, *relatore*. Eccolo qui stampato, se lei vuole. (*Si ride*).

Bisogna dire: ... « la composizione del collegio giudicante viene fatta preferendo quanto ai membri-senatori coloro che... »

PRESIDENTE. Favorisca di farmi avere la proposta.

L'onorevole Guarracino aveva proposto una formula più semplice.

Il ministro e la Commissione dunque propongono questa formula:

« La costituzione del collegio giudicante vien fatta preferendo quanto ai membri senatori coloro che da maggior tempo formano parte della Suprema Corte